

proc. n. 966/2024 R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 966/2024 del Ruolo Generale promossa

DA

G. COSIMO *;

- OPPONENTE-

CONTRO

P. SPV S.R.L. *;

- OPPOSTA -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 02.04.2024, G. Cosimo, nella sua qualità di fideiussore, conveniva in giudizio P. Spv s.r.l. (per essa Intrum Italy s.p.a.) in opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 12.03.2024. Atto di precetto con cui P. Spv s.r.l., quale cessionaria del credito del Banco di Napoli s.p.a. scaturente dal rapporto bancario di apertura di credito n. 27/3066 intercorso tra il predetto istituto di credito e la società Verde Età s.r.l. e garantito dal fideiussore G. Cosimo, intimava a quest'ultimo il pagamento della complessiva somma di Euro 667.252,54, comprensiva di interessi sino ad allora maturati spese e competenze di precetto, in forza della sentenza n. 1533/2019 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 28.10.2019, pubblicata il 29.10.2019 e passata in giudicato, avente ad oggetto il suindicato rapporto bancario.

Con il libello introduttivo, l'opponente deduceva il presunto difetto della titolarità del credito in capo all'intimante P. Spv s.r.l., per assenza di prova dell'avvenuta inclusione del credito del Banco di Napoli s.p.a. scaturente dal predetto rapporto bancario di apertura di credito n. 27/3066 (accertato con sentenza n. 1533/2019 di questo Tribunale) nella *cessione in blocco* ex art. 58 TUB intercorsa tra l'istituto di credito e la P. Spv s.r.l. in data 20.04.2018 avente efficacia giuridica a far data dal 23.04.2018 e pubblicata con avviso in G.U. parte II n. 52 del 05/05/2018.

L'opponente, pertanto, chiedeva, in via preliminare, la sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto e, nel merito, la declaratoria di carenza di titolarità del diritto in capo alla cessionaria P. SPV s.r.l. e la conseguente declaratoria di illegittimità, nullità e/o inefficacia del precetto, con condanna dell'opposta alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

A seguito di separata istanza cautelare depositata dall'opponente in data 09.04.2024, veniva aperto il subprocedimento cautelare R.G. n. 966 sub. 1/2024, nell'ambito del quale, questo Giudice, con decreto del 15.04.2024, concedeva la sospensione *medio tempore* dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e fissava l'udienza del 22.05.2024 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare di

sospensione.

Con comparsa ritualmente depositata in data 17.05.2024, si costituiva in giudizio la convenuta P. Spv s.r.l. (per essa Intrum Italy s.p.a) per ivi dedurre l'inammissibilità e l'infondatezza della doglianza dell'opponente di difetto di titolarità del credito in capo alla medesima e richiedere, in via preliminare, la revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto precetto emesso da questo Giudice in data 15.04.2024 ed in ogni caso il rigetto dell'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e, nel merito, il rigetto di tutte le domande e/o eccezioni formulate dall'opponente, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di lite.

Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 11.07.2024, questo Giudice - rilevato che la sussistenza della titolarità del credito in capo alla convenuta cessionaria era già stato accertata con sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 370/2023 passata in giudicato (emessa nel giudizio R.G. n. 1183/2018 intercorso tra le medesime parti) e rilevato altresì che l'ulteriore doglianza dell'opponente di presunta illegittimità e nullità delle fideiussioni bancarie *omnibus* (sollevata per la prima volta in detta udienza) necessitava di allegazione documentale ed approfondimento istruttorio - revocava il provvedimento di sospensione del 15.04.2024.

Nel giudizio di merito, con ordinanza del 13.06.2024, veniva fissata l'udienza del 27.11.2024, con concessione alle parti dei termini difensivi ex art. 171 ter c.p.c.

Con la sua prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., il ricorrente reiterava la doglianza e la domanda di cui al libello introduttivo e formulava le doglianze di illegittimità e nullità delle fideiussioni *omnibus* dal medesimo prestate per violazione di cui alla normativa antitrust di cui al richiamato art. 2 comma 2 lettera A L. 287/1990, in ragione dell'asserita conformità delle stesse all'intesa a monte ed al modello ABI ritenuta anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, nonché per violazione della normativa di cui al Codice del Consumatore.

Con la sua seconda memoria 171 ter c.p.c., l'opposta eccepiva la tardività delle doglianze dell'opponente relative alle fideiussioni *omnibus* in quanto non formulate nel libello introduttivo, asserendo un irrituale *mutatio libelli* posta in essere dall'attore.

Preso atto del deposito delle rispettive memorie 171 ter c.p.c., questo Giudice all'esito dell'udienza del 09.10.2025, rinviava la causa all'udienza di discussione orale, concedendo alle parti i termini per il deposito di note difensive conclusive.

Depositata dalle parti le rispettive note difensive conclusive, la causa, istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 08.01.2025, veniva incamerata per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione a precetto formulata dall'attore è, in parte, inammissibile e, in parte, infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che quivi di seguito si vanno a esporre.

1. Sulla doglianza di difetto di titolarità del credito in capo all'opposta.

A tal riguardo, deve confermarsi quanto già statuito - sotto il profilo dell'invalidità del giudicato - da questo Giudice, in sede sommaria, con l'ordinanza del 11.07.2024 di revoca del decreto del 15.04.2024 di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.

Infatti, la sussistenza della titolarità del credito in capo alla convenuta cessionaria risulta essere stata già accertata con sentenza passata in giudicato della C.d.A. di Lecce n. 370/2023, pronunciata nel

giudizio R.G. n. 1183/2018 intercorso tra le medesime odierne parti in causa.

Sentenza della Corte d'Appello di Lecce che - benché avente ad oggetto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (avverso atti di disposizione patrimoniale posti in essere dall'opponente) spiegata da altro istituto bancario in cui ed in cui si costituivano come interventori dapprima il Banco di Napoli s.p.a. (originario titolare del credito di cui è causa) e poi la cessionaria P. Spv s.r.l. - accertava e dichiarava la titolarità in capo a quest'ultima del credito intimato in pagamento con l'opposto atto di precetto.

Nella parte motiva della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 370/2023, infatti, si legge testualmente: << *il Banco di Napoli ha agito a tutela di un credito derivante da un saldo di conto corrente con apertura di credito alla data del 31 gennaio 2013. Nella G.U.n.52/18 dove si dà comunicazione della cessione dei crediti di Banco di Napoli a P. SPV si fa riferimento a tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratto di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (...) I crediti oggetto di cessione erano dunque adeguatamente determinati e tra di essi rientravano certamente anche quelli vantati nei confronti dei convenuti in revocatoria ex art.2901 cod.>> (cfr. pag. n. 5 dell'all. n. 9 del fascicolo di parte opposta).*

Sentenza avverso la quale l'opponente non proponeva tempestivo ricorso in Cassazione con conseguente formazione del giudicato formale e sostanziale anche con riguardo al profilo della titolarità del credito in capo alla cessionaria odierna convenuta.

Ne consegue l'inammissibilità della doglianza dell'opponente in ragione del principio di invalicabilità del giudicato che, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte sull'argomento, consente al Giudice di rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio la violazione del principio del “*ne bis in idem*” (v. *ex multis*: Cass. 23.12.2010 n. 26041 cui si sono uniformate le più recenti pronunce Cass. n. 30780/2011; Cass. 28247/2013; Cass. 11365/2015; Cass. 07.01.2021, n. 48; Cass. 11.06.2021 n. 16589).

Sull'argomento, inoltre, la Suprema Corte ha più volte chiarito che: << *l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo>> (cfr. *ex multis* Cass. 09.11. 2022 n. 33021; Cass. 18.11.2021 n. 35137; Cass. 04.03.2020 n. 6091).*

Ragion per cui non è concesso a questo Giudice né rivalutare i predetti aspetti coperti dal giudicato, né tanto meno disattendere la suindicata statuizione giudiziale di cui alla sentenza n. 370/2023 della C.d.A. di Lecce che, benché distinta e differente rispetto al titolo esecutivo di formazione giudiziale posto a base dell'opposto atto di precetto (sentenza n. 1533/2019 del Tribunale di Brindisi), fa stato di res

giudicata ad ogni effetto di legge tra le odierne parti in causa.

2. Sulla doglianza di difetto di legittimazione ad agire in executivis della cessionaria per asserita violazione dell'art. 114.5. TUB (come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.a D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116) .

Parte opponente ha formulato la doglianza in esame, per la prima volta, nel verbale di udienza del 09.10.2025, reiterandola nella sua nota difensiva conclusiva e la difesa di parte opposta ha dedotto la tardività della stessa in quanto non proposta in sede di libello introduttivo e sollevata oltre i termini ex art. 171 ter c.p.c..

Orbene, questo Giudice ritiene che, a prescindere dall'irritualità e tardività della deduzione difensiva dell'opponente, i due distinti profili – quello dell'iscrizione dell'*intermediario finanziario* nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 TUB (disposizione normativa già in vigore dall'entrata in vigore del TUB) e quello dell'iscrizione del soggetto cessionario e del c.d. gestore dei crediti in sofferenza nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 114.5. TUB (come introdotto dalla recente novella di cui all'art. 1, comma 1, lett.a D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116) – attenendo agli aspetti della *"titolarità del credito e della legittimazione a porre in essere l'intimazione di pagamento pre esecutiva e la successiva azione esecutiva"*, costituiscono profili rilevabili anche d'ufficio.

Ciò anche in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte nelle pronunce gemelle rispettivamente n. 11066 e n. 11067 del 2012 che ha di fatto ampliato l'ambito di valutazione del Giudice dell'esecuzione o del Giudice delle opposizioni all'esecuzione, consentendogli di procedere anche *ex officio* al controllo ed all'eventuale integrazione extratestuale del titolo esecutivo di formazione giudiziale. Ciò, purchè la fonte di tale eterointegrazione sia costituita da atti, ritualmente, acquisiti alla vicenda processuale.

Le medesime considerazioni sono vevolevoli per le ipotesi di violazioni di norme imperative d'ordine pubblico e/o di norme imperative comunitarie in materia antitrust e/o di tutela del consumatore. Ampliamento del potere del G.E. e del Giudice dell'opposizione all'esecuzione vevolevole *a fortiori* nell'ipotesi in cui i predetti aspetti non risultino accertati nel giudizio di merito ove il titolo esecutivo si è formato.

Ciò chiarito, quanto al profilo dell'iscrizione dell'*intermediario finanziario* nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 TUB - anche a voler ritenere che la questione non sia stata accertata (anche solo implicitamente) dalla sentenza n. 370/2023 della C.d.A. di Lecce - la doglianza dell'opponente non è meritevole di accoglimento.

Ciò in conformità a quanto di recente statuito dalla Suprema Corte, in sede di rinvio ex art. 363 bis cpc, con la pronuncia n. 13749 del 17.05.2024 sulla questione dell'incidenza della mancata iscrizione del soggetto cessionario all'apposito albo ex art. 106 TUB sul profilo giuscivilistico della validità e efficacia del contratto posto a fondamento dell'atto di precetto e degli atti esecutivi posti in essere dal cessionario.

Pronuncia delle S.C. che, richiamando i precedenti giurisprudenziali della III Sezione della medesima Corte (cfr. Cass. Sez. III n. 4427/2024 e Cass. Sez. III n. 7243/2024), ha statuito che: *<< al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. Ragion per cui è infondata l'eccezione di nullità della cessione di credito per mancata iscrizione del cessionario nell'apposito albo della Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B., trattandosi di operazione non riconducibile ad attività di finanziamento, essendo il versamento*

del corrispettivo meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto>> (cfr. Cass. S.U. n. 13749/2024)

Peraltro, con la medesima pronuncia n. 13749/2024, la S.C. ha, altresì, affermato che:<< dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici>>.

Per le suesposte ragioni, questo Giudice - sebbene con qualche perplessità con particolare riguardo alle cessioni in blocco ex art. 58 TUB stipulate *pro soluto* (in ordine alle quali il *versamento del corrispettivo* della cessione non può ritenersi “*meramente eventuale*” con conseguente configurabilità di un’“*attività di finanziamento*”) – ritiene di non potersi discostare dal predetto principio di diritto.

3. L'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 114.5. TUB

Quanto al profilo dell'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 114.5. TUB, disposizione introdotta con il D.Lgs. n. 116/2024 entrata in vigore in data successiva alla notifica dell'opposto atto di precetto, la doglianza dell'opponente deve ritenersi destituita di fondamento, per inapplicabilità *ratione temporis* della norma in esame al caso di specie.

Infatti, il D.Lgs. n. 116/2024 che, al suo art. 1 comma 1 lett a), ha introdotto l'art. 114.5 TUB, al successivo art. 3 comma 7 dispone testualmente: << *Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data>> *Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data>>.**

Orbene, le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 116/2024 istitutive dell'apposito *albo dei gestori dei crediti in sofferenza* sono state emanate in data 13.02.2025, con previsione dell'obbligo in capo ai “gestori” di iscrizione all'albo e di effettiva vigenza di detto albo, soltanto a far data dal 7.09. 2025.

Dunque, sulla base del sopra delineato quadro normativo, l'ambito di operatività *ratione temporis* dell'art. 114.5 TUB è da circoscriversi alle cessioni in blocco ex art. 58 TUB stipulate in data successiva al 07.09.2025 e non è ammissibile alcuna applicazione retroattiva della norma in questione.

Nel caso di specie, è documentalmente provato ma anche giudizialmente accertato, che l'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, tra il Banco di Napoli s.p.a. e la convenuta cessionaria P. Spv s.r.l., veniva stipulata in data 20.04.2018 con efficacia giuridica dal 23.04.2018 e che l'operazione veniva pubblicata in G.U. parte II n. 52 del 05.05.2018. Sicché, a detta data, la disposizione normativa di cui all'art. 114.5 non esisteva e, pertanto, in capo alla cessionaria, non vigeva alcun obbligo di iscrizione nell'apposito albo dei gestori dei crediti in sofferenza.

3.1.Sul contenuto della disciplina transitoria del Decreto Legislativo n. 116/2024

Le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 116/2024 si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, che avrà tempo sei mesi per emanare le predette disposizioni.

Lo stesso decreto, nelle disposizioni transitorie e finali, precisa che i soggetti che attualmente svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo

di 6 (sei) mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia.

Tuttavia, per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina, si prevede altresì che le istanze per ottenere l'autorizzazione di Banca d'Italia dovranno essere presentate «al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative» emanate da Banca d'Italia.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 TUB dovranno cessare.

Viene precisato, inoltre, che le nuove norme si applicheranno con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, cui sono concessi tempo sei mesi per l'emanazione delle norme di sua competenza.

Secondo il tenore letterale di quest'ultima disposizione, quindi, la nuova disciplina non dovrebbe applicarsi alle cessioni anteriormente stipulate.

Per quanto concerne i soggetti, già operanti, a livello di gestione, dei crediti in sofferenza, al momento dell'entrata in vigore del decreto, le disposizioni transitorie e finali del Decreto attuativo prevedono che essi possano svolgere la propria attività per i sei mesi successivi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emesse da Banca d'Italia, purchè, entro tale data, essi provvedano a conseguire l'autorizzazione ex art. 114.6. Diversamente, essi dovranno cessare le attività che comportino l'obbligo della predetta autorizzazione.

Al fine di contingentare i tempi di iscrizione, il decreto prevede anche che le istanze preordinate al conseguimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia siano presentate «al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative» emanate da Banca d'Italia.

Invero, l'art. 3, comma 2, prevede, testualmente, che *“Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato”*.

L'uso dell'indicativo, come noto, nel contesto del linguaggio del legislatore, indica la doverosità del comportamento contemplato e declinato, mediante il ricorso a tale modo verbale, per cui il soggetto dovrebbe considerarsi tenuto a cessare, immediatamente e senza alcuno iato temporale, l'attività intrapresa.

Un'altra interpretazione - senza dubbio, più in linea con il principio di effettività del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso, quale indefettibile valore giuridico dello stesso ordinamento interno - vorrebbe che la norma prefiguri una cessazione *ex lege*. Si tratterebbe di una sanzione comminata dallo stesso legislatore speciale e, dunque, chiamata ad operare, anche in assenza di una decisione in tal senso del legale rappresentante della società non autorizzata o dei suoi organi gestori e deliberativi.

Nondimeno, qualunque sia l'opzione legislativa prescelta, non può ritenersi che la norma sia presidiata dalle sole eventuali conseguenze amministrative o penali di tale inerzia del soggetto interessato.

E ciò non soltanto perché le stesse appaiono solo eventuali, ma anche perché proprio l'invocato principio di effettività della regola unionale, quale imprescindibile canone esegetico, impone che la reazione dell'ordinamento sia veramente idonea a preservare l'interesse unionale, alla cui tutela la norma è preordinata.

Ne consegue che - anche a non voler predicare la nullità¹, invero difettante di un'espressa previsione ma ricostruibile quale sanzione virtuale, dei contratti e degli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dei crediti deteriorati - tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati.

E, quindi, prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che non può non tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi.

Diversamente, l'essenza stessa dell'impianto della norma unionale sarebbe, evidentemente, vanificata.

4. Sulle doglianze dell'opponente relative alla legittimità e validità delle fideiussioni bancarie omnibus a carico del medesimo.

a) Sull'asserita liberazione dell'opponente dalla garanzia ex art. 1956 c.c..

Va accolta l'eccezione di inammissibilità della doglianza attorea in esame sollevata dalla difesa di parte opposta, in ragione del principio di invalicabilità del giudicato.

E', infatti, documentalmente provato che, nel giudizio di merito R.G. n. 700562/2012 innanzi a questo Tribunale, deciso con sentenza n. 1533/2019, passata in giudicato (titolo esecutivo giudiziale posto a base dell'opposto atto di precetto), l'odierno opponente chiedeva anche la declaratoria di intervenuta liberazione del medesimo quale garante ai sensi dell'art. 1956 c.c. per asserita assenza della speciale autorizzazione del fideiussore con riguardo all'ulteriore credito concesso alla debitrice Verde Età s.r.l..

Infatti, in ordine alla domanda attorea in esame, nella parte motiva della sentenza n. 1533/2019 di questo Tribunale, si legge testualmente: << *Invero, quanto alla posizione di quest'ultimo, va rilevato come tutti gli affidamenti concessi dal Banco di Napoli alla Verde Età siano stati garantiti da fideiussioni rilasciate da G. Cosimo. In particolare, emerge dagli atti che il G.: in data 27.08.99, si è costituito fideiussore sino all'importo di Lire 150.000.000 (all. 22 del fascicolo di parte convenuta); in data 24.05.01, ha aumentato la garanzia concessa sino a Lire 450.000.000 (all. 23 del fascicolo di parte convenuta); a seguito di atto "ricognitivo" della fideiussione nei confronti del Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. datato 6.12.04 la fideiussione veniva ridotta ad Euro 195.000 (all. 24 del fascicolo di parte convenuta); in data 14.10.05 la garanzia concessa veniva aumentata sino ad Euro 600.000,00 (all. 25 del fascicolo di parte convenuta); in data 3.04.06 sino ad Euro 650.000,00 (all. 26 del fascicolo di parte convenuta); in data 20.03.07 sino ad Euro 1.300.000,00 (all. 27 del fascicolo di parte convenuta); in data 24.10.07 sino ad Euro 1.885.000,00 (all. 28 del fascicolo di parte convenuta); in data 10.10.11 veniva rilasciata una fideiussione specifica per la concessa apertura di credito Finimport di Euro 200.000,00 con scadenza 31.07.2012 (all. 29 del fascicolo di parte convenuta); in data 14.03.12 ha rilasciato ulteriore fideiussione per operazione specifica, a garanzia della apertura di credito in c/c*

¹ v. Trib. Vercelli, 17 settembre 2025, n. 1084. Nel caso di specie, in sede di discussione orale, parte opponente osservava come l'intervenuta non avesse dato prova di aver richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 114.6 TUB, come da D. lgs. n. 116/2024, nel termine perentorio previsto dalla legge. Orbene, il tribunale vercellese, sul punto, ha evidenziato come l'art. 114 TUB non preveda, per l'assenza di autorizzazione, alcuna sanzione di nullità civilistica.

di Euro 300.000 e valida sino al 31.07.12 (all. 30 del fascicolo di parte convenuta)>> (cfr. all. n. 3 fascicolo parte opposta).

Sentenza avverso la quale l'opponente non proponeva impugnazione, con conseguente formazione del giudicato anche con riguardo al profilo in questione.

Ne consegue che non è rimesso a questo Giudice rivalutare tale doglianza attorea, in ragione del principio di invalicabilità del giudicato (cfr. *ex multis* Cass. 09.11. 2022 n. 33021; Cass. 18.11.2021 n. 35137; Cass. 04.03.2020 n. 6091).

b) Sull'asserita invalidità delle clausole delle fideiussioni bancarie per presunta abusività in violazione delle disposizioni del codice del consumo.

Parte opponente ha formulato la doglianza in esame, per la prima volta, nella sua prima memoria ex art. 171 ter c.c. e parte opposta ha dedotto la tardività della stessa in quanto non proposta in sede di libello introduttivo e costituente una *mutatio libelli*.

Orbene, anche con riguardo a tale aspetto, questo Giudice ritiene che - a prescindere dall'irritualità e tardività della deduzione difensiva dell'opponente - il profilo dell'asserita violazione delle norme imperative comunitarie e nazionali di tutela del consumatore rientra tra quelli rilevabili d'ufficio.

Ciò chiarito, quanto al caso di specie, deve osservarsi che, anche a volersi superare il principio di invalicabilità del giudicato - ritenendo che tale aspetto non sia stato accertato (neanche implicitamente) dalla sentenza n. 1533/2019 di questo Tribunale - la doglianza dell'opponente si appalesa destituita di fondamento.

Sull'argomento, infatti, giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui: *<<nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. Di talché è possibile qui ribadire, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, il principio per cui la qualifica di "consumatore" va invece esclusa in capo al fideiussore ogniqualvolta la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante ovvero vi siano collegamenti funzionali che lo leghino all'attività svolta dalla società garantita>>.* (cfr. Cass., Sez. Un., 27/02/2023, n. 5868; Cass. n. 742/2020).

Orbene, nel caso di specie, è documentalmente provata la qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Verde Età s.r.l. rivestita dall'opponente alla data di sottoscrizione delle garanzie fideiussorie (cfr. all. n. 3 dell'allegazione della memoria 171 ter n. 2 c.p.c. dell'opposta).

Di contro, l'attore, limitandosi ad invocare la qualità di "consumatore", non ha provato di aver prestato le fideiussioni bancarie per finalità estranee alla predetta sua qualità di amministratore unico della società.

Ragion per cui, in assenza di detta prova attorea, la prestazione della fideiussione bancaria in favore della società, da parte dell'opponente G. Cosimo - rivestente la qualità di "amministratore unico della verde Età s.r.l." - deve ritenersi atto espressivo di tale qualità e, pertanto, atto strettamente funzionale al ruolo ed all'attività gestoria, rivestiti in seno alla società.

Da ciò la non applicabilità della normativa di cui al Codice del Consumo, anche per le fideiussioni bancarie dal medesimo rilasciate in data successiva all'entrata in vigore di detto codice.

c) Sull'asserita invalidità delle fideiussioni bancarie per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) L. 287/1990.

Parte opponente ha formulato la doglianza in esame, per la prima volta, nel verbale di udienza in sede sommaria del 11.07.2024 reiterandola nella sua prima memoria ex art. 171 ter c.c. e la difesa di parte opposta ha dedotto la tardività della stessa in quanto non proposta in sede di libello introduttivo e costituente una *mutatio libelli*.

Anche riguardo a tale profilo, può superarsi la questione dell'irritualità e tardività della doglianza attorea - peraltro, formulata in via di eccezione -, ritenendo l'aspetto rilevabile d'ufficio.

Orbene, a voler superare anche in tal caso il principio di invalicabilità del giudicato, ritenendo l'aspetto in esame non accertato (neanche implicitamente) dalla sentenza n. 1533/2019 di questo Tribunale, la deduzione difensiva dell'attore deve inquadrarsi, non già come domanda, ma come mera eccezione volta esclusivamente a paralizzare l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.

Per tale ragione, questo Giudice ha ritenuto di non rilevare d'ufficio, entro il termine di cui all'art. 38 comma 2 c.p.c., l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in Materia di Imprese. Incompetenza, peraltro, non eccepita da parte opposta.

Infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte sull'argomento, la speciale competenza per materia (o funzionale) prevista dall'art. 33 comma 2 L. n. 287/90 e dagli artt. 3 e 4 D.lg. n. 168/2003 riguarda i soli casi in cui debbano essere decise *domande di nullità delle intese antitrust a monte* e dei *contratti di fideiussione a valle*, ma non anche le *mere eccezioni riconvenzionali* volte soltanto a paralizzare l'intimazione del creditore che, in quanto tali, non determinano di per sé la separazione delle cause e lo spostamento della competenza (v. Cass. n. 23074/2020; Cass. n. 6523/2021).

Passando al merito della doglianza, deve rilevarsi che, sull'argomento, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 30.12.2021 n. 41994 (dirimendo l'antecedente folto dibattito giurisprudenziale sulle conseguenze dell'accertata violazione della L. n. 287/90 sul contratto di fideiussione *a valle* riprodotto l'intesa *a monte* anticoncorrenziale) ha enunciato il seguente principio di diritto: << *i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti atta a far ritenere che senza le predette clausole anticoncorrenziali i contraenti non avrebbero stipulato*>> (v. Sez. Unite n. 41994/2021).

Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale della materia e chiarito che trattasi di nullità parziale delle sole clausole del contratto a valle riprodotte quelle del modello ABI censurate con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 comma 3 L. n. 287/90, devono, pertanto, ritenersi illegittime e nulle le clausole di "deroga all'art. 1957 c.c." (c.d. *clausola di rinuncia ai termini* di cui all'art. 6 del modello ABI) e le c.d. clausole di "reviviscenza" e "sopravvivenza".

Ciò chiarito, tornando al caso di specie, deve osservarsi che l'assunto attoreo non è meritevole di accoglimento in quanto irrilevante e non incidente sulla legittimità della pretesa di pagamento azionata dall'originario istituto di credito nei confronti della società debitrice e del fideiussore odierno

opponentE.

Ciò in ragione del comprovato dato di fatto che, pur disapplicando le suindicate illegittime clausole anticoncorrenziali con riguardo alle fideiussioni rilasciate dall'opponente in data successiva al 2005 (provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), la pretesa di pagamento formulata dall'originario creditore Banco di Napoli s.p.a. deve ritenersi tempestiva perché avanzata nel rispetto dell'art. 1957 c.c..

E', infatti, documentalmente provato che il giudizio R.G. n. 700562/2012 (all'esito del quale veniva pronunciata la sentenza di questo Tribunale costituente il titolo esecutivo giudiziale posto a base dell'opposto atto di precetto), veniva introdotto, non già dall'istituto di credito, ma dalla società correntista Verde Età srl unitamente al suo fideiussore G. Cosimo che insieme convenivano in giudizio il Banco di Napoli S.p.A. allorquando il rapporto bancario di apertura di credito n. 27/3066 da cui scaturiva il credito di cui è causa era ancora in essere.

E', altresì, documentalmente provato che l'originario creditore Banco di Napoli S.p.A. si costituiva tempestivamente in detto giudizio R.G. n. 700562/2012, impugnando ogni domanda del correntista e del fideiussore e ivi formulando domanda riconvenzionale di condanna di questi ultimi (società debitrice principale e fideiussore G. Cosimo) al pagamento del saldo debitore del conto corrente bancario.

Ragion per cui, ai sensi dell'art. 1957 c.c. l'azione del creditore nei confronti del fideiussore odierno attore deve ritenersi tempestivamente avanzata, con la conseguenza, che, anche sotto ultimo aspetto, l'intimazione di pagamento della cessionaria odierna creditrice P. Spv srl di cui all'atto di precetto oggetto di causa deve ritenersi legittima, valida ed efficace.

5. Sulle spese e competenze di lite

Alla statuizione di inammissibilità delle doglianze attoree attinenti alla titolarità del credito in capo alla convenuta ed alla asserita liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., nonché alla statuizione di rigetto delle ulteriori doglianze dell'opponente, consegue, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'opponente G. Cosimo al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'opposta P. Spv s.r.l. e per essa Intrum Italy S.p.A, che si ritiene equo e congruo liquidarsi al valore compreso tra gli onorari minimi e quelli medi dello scaglione di valore della controversia di cui al vigente D.M. n. 55/2014, espunto il solo compenso per la fase istruttoria stante il carattere documentale dell'istruttoria espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:

1) dichiara inammissibili le ragioni di opposizione attinenti alla titolarità del credito di cui all'atto di precetto in capo all'opposta cessionaria ed all'invocata liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.;

2) rigetta tutte le altre ragioni di opposizione formulate dall'attore e, per l'effetto, dichiara legittimo, valido ed efficace l'atto di precetto formulato dall'opposta P. Spv s.r.l. nei confronti di G. Cosimo, notificato a quest'ultimo in data in data 12.03.2024;

3) condanna l'opponente G. Cosimo al pagamento, in favore dell'opposta P. Spv s.r.l. (per essa Intrum Italy S.p.A) in persona del suo legale rappresentante pt., delle spese e competenze di lite, che si liquidano in Euro 11.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA di legge se dovuta.

Così deciso in Brindisi, in data 26 Gennaio 2026.

Il Giudice

dott. Antonio Ivan NATALI

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Andrea Iacobbe nell'ambito dell'Ufficio per il processo.